

**LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA D.LGS. 231/01 DI SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI ED ENTI****Tabella relativa ai reati presupposto in materia di tutela ambientale  
introdotti dal legislatore delegato nella modifica al D.Lgs. 231/01**

In considerazione della particolarità della formulazione del D.Lgs. 121/11 e delle difficoltà che si possono incontrare nell'interpretazione immediata delle disposizioni, riteniamo opportuno proporre uno schema delle singole fattispecie di reato presupposto per chiarire: l'ipotesi di reato, l'autore, le sanzioni penali per la persona fisica e le correlate sanzioni amministrative per l'Ente, sia pecuniarie che interdittive, allo scopo di fornire un più facile orientamento.

Lo schema dovrà essere nel tempo perfezionato ed integrato, in relazione ad ulteriori contributi sia di dottrina che di giurisprudenza.

**NUOVI REATI DEL CODICE PENALE**

Reato presupposto	Autore	Sanzioni a carico della persona fisica	Sanzione Amministrativa Pecuniaria (Valore quota da € 258 a €1.549)	Sanzioni interdittive	Misure cautelari interdittive
<b>Art. 25 undecies co. 1 lett. a) D.Lgs. 231/01</b>					
<b>Art. 727 bis c.p.</b> (Uccisione, distruzioni, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) } "Art 1 co 2 D.Lgs 121/11. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE" }					
<b>Art. 727 bis c.p. co. 1</b> "Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, fuori dei casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una <u>specie animale selvatica protetta</u> "...	Chiunque	Arresto da 1 a 6 mesi o ammenda fino a € 4.000 salvo quantità trascurabili ed impatto trascurabile su conservazione specie	Fino a 250 quote	Non previste	Non applicabili Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01
<b>Art. 727 bis c.p. co. 2</b> "Chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una <u>specie vegetale selvatica protetta</u> "...		Ammenda fino a € 4.000 salvo quantità trascurabili ed impatto trascurabile su conservazione specie			
<b>Art. 25 undecies co. 1 lett. b) D.Lgs. 231/01</b>					
<b>Art. 733 bis c.p.</b> (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto) } Art 1 co 3 D.Lgs 121/11. "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE" }					
<b>Art. 733 bis co. 1</b> "Chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge un <u>habitat</u> all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendo lo stato di conservazione"...	Chiunque	Arresto fino a 18 mesi e ammenda non inferiore a € 3.000	Da 150 a 250 quote	Non previste	Non applicabili Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01

**TUTELA DELLE ACQUE**

Parte III – sez. II D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale

Reato presupposto	Autore	Sanzioni a carico della persona fisica	Sanzione Amministrativa Pecuniaria (Valore quota da € 258 a €1.549)	Sanzioni interdittive	Misure cautelari interdittive
<b>Art. 25 undecies co. 2 lett. a) D.Lgs. 231/01</b>					
<b>Reati di cui all'art. 137 D.Lgs. 152/06 (Tutela delle Acque)</b>					
<b>art. 137, co. 3</b> "Chiunque, al di fuori dell'ipotesi di cui al co. 5, effettui uno <u>scarico di acque reflue industriali</u> contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma artt. 107, co. 1 e 108, co. 4 D.Lgs. 152/2006"...	Chiunque	Arresto fino a 2 anni	Da 150 a 250 quote	Non previste	Non applicabili Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01
<b>Art 137, co. 5 primo periodo</b> "Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, nell'effettuazione di uno <u>scarico di acque reflue industriali</u> , superare i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma artt. 107, co. 1 D.Lgs. 152/2006"...	Chiunque	Arresto fino a 2 anni e ammenda da € 3.000 a € 30.000	Da 150 a 250 quote	Non previste	Non applicabili Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01
<b>Art 137, co. 13</b> "Se lo scarico delle acque del mare da <u>parte di navi od aeromobili</u> contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente"	Non essendo indicato l'autore per le navi riteniamo possa ricavarsi dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007 Comandante di una nave battente qualsiasi bandiera  Equipaggio Proprietario della nave Armatore della nave	Sempre arresto da 2 mesi a 2 anni	Da 150 a 250 quote	Non previste	Non applicabili Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01

Reato presupposto	Autore	Sanzioni a carico della persona fisica	Sanzione Amministrativa Pecuniaria (Valore quota da € 258 a €1.549)	Sanzioni interdittive	Misure cautelari Interdittive
<b>art. 137, co. 2</b> “Quando le condotte descritte al co. 1 (aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata) riguardano scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto”...	Chiunque	Arresto da 3 mesi a 3 anni	Da 200 a 300 quote	Possono essere applicate tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2 D.Lgs 231/01 per una durata non superiore a sei mesi	Possibile applicazione sussistendone i presupposti  Art. 45 co. 3 D.Lgs. 231/01 “in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15”
<b>Art 137, co. 5 secondo periodo</b> Nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali o nel caso di scarico sul suolo “ se sono superati anche i valori e limiti fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'allegato 5 della parte terza del decreto “...	Chiunque	Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da € 6.000 a € 120.000			
<b>Art 137, co. 11</b> “Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti all'art. 103 (scarichi sul suolo) e all'art. 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)”...	Chiunque	Arresto sino a 3 anni			

## **GESTIONE DEI RIFIUTI**

**Parte IV D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale**

Reato presupposto	Autore	Sanzioni a carico della persona fisica	Sanzione Amministrativa Pecuniaria (Valore quota da € 258 a €1.549)	Sanzioni interdittive	Misure cautelari interdittive
<b><u>Art. 25 undecies co. 2 lett. b) D.Lgs. 231/01</u></b> <b>Reati di cui all'art. 256 D.Lgs. 152/06 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)</b>					
<b>Art 256, co. 1 lett. a)</b> “Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti “non pericolosi” in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216”...	Chiunque	Arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000	Fino a 250 quote	Non previste	Non applicabili Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01
<b>Art 256, co. 6 primo periodo</b> “Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, co. 1 lett. b)”...	Chiunque	Arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000			

<b>Art 256, co. 1 lett. b)</b> "Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di <u>rifiuti "pericolosi"</u> in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216"...	Chiunque	Arresto da 6 mesi a 2 anni <b>e</b> ammenda da € 2.600 a € 26.000	Da 150 a 250 quote	Non previste	Non applicabili Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01
<b>Art.256, co. 3 primo periodo</b> " Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata"...	Chiunque	Arresto da 6 mesi a 2 anni <b>e</b> ammenda da € 2.600 a € 26.000			
<b>Art.256, co. 5</b> " Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) effettua attività non consentite di miscelazione dei rifiuti"...	Chiunque	Arresto da 6 mesi a 2 anni <b>e</b> ammenda da € 2.600 a € 26.000			
<b>Art. 256,co. 3 secondo periodo</b> Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata "destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi"	Chiunque	Arresto da 1 a 3 anni <b>e</b> ammenda da € 5.200 a € 52.000	Da 200 a 300 quote	Possono essere applicate tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2 D.Lgs 231/01 per una durata non superiore a sei mesi	Possibile applicazione e sussistendo nei presupposti  Art. 45 co. 3 D.Lgs. 231/01 "in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario o giudiziale a norma dell'articolo 15"

**Art. 25 undecies co. 6 D.Lgs. 231/01** prevede che le sanzioni di cui al comma 2, lettera b) "sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'art. 256 comma 4" D.Lgs 152/2006

### **BONIFICA DEI SITI**

**Parte IV D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale**

Reato presupposto	Autore	Sanzioni a carico della persona fisica	Sanzione Amministrativa Pecuniaria (Valore quota da € 258 a €1.549)	Sanzioni interdittive	Misure cautelari interdittive
<b>Art. 25 undecies co. 2 lett. c) D.Lgs. 231/01</b>					
<b>Reati di cui all'art. 257 D.Lgs. 152/2006 (bonifica dei siti)</b>					
<b>art. 257, co 1 primo periodo</b> " chiunque cagiona l' <u>inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque</u>	Chiunque	Arresto da 6 mesi ad 1 anno <b>o</b>	Fino a 250 quote	Non previste	Non applicabili Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01

<i>superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio ....se non provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti"</i>		ammenda da € 2.600 a € 26.000			
<b>art. 257, co. 1 secondo periodo</b> "In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242 D.Lgs. 152/2006"...	Chiunque	Arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da € 1.000 ad € 26.000			
<b>art. 257, co. 2</b> Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio " <i>se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose</i> "... se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti	Chiunque	Arresto da 1 anno a 2 anni e ammenda da € 5.200 ad € 52.000	Da 150 a 250 quote	Non previste	Non applicabili Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01

## **GESTIONE DEI RIFIUTI**

**Parte IV D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale**

Reato presupposto	Autore	Sanzioni a carico della persona fisica	Sanzione Amministrativa Pecuniaria (Valore quota da € 258 a €1.549)	Sanzioni interdittive	Misure cautelari Interdittive
<b><u>Art. 25 undecies co. 2 lett. d) D.Lgs. 231/01</u></b>					
<b>Reati di cui all'art. 258 D.Lgs. 152/06 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)</b>					
<b>Art.258 co. 4 secondo periodo</b> " <i>chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto</i> "...	Chi	Reclusione fino a 2 anni (pena di cui all'art. 483 c.p.)	Da 150 a 250 quote	Non previste	Non applicabili Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01
<b><u>Art. 25 undecies co. 2 lett. e) D.Lgs. 231/01</u></b>					
<b>Reati di cui all'art. 259 D.Lgs. 152/06 (traffico illecito di rifiuti)</b>					
<b>Art.259, co. 1</b> " <i>Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE 1.2.1993 n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1 co. 3 lett. a), b), c) e d) del regolamento stesso</i> "...	Chiunque	Arresto fino a 2 anni e ammenda da € 1.550 a € 26.000 La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi	Da 150 a 250 quote	Non previste	Non applicabili Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01

<b>Art. 25 undecies co. 2 lett. f) D.Lgs. 231/01</b>					
<b>Reati di cui all'art. 260 D.Lgs. 152/06 (attività organizzate per il trasporto illecito di rifiuti)</b>					
<b>Art.260, co. 1</b> " chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti"...	Chiunque	Reclusione da 1 a 6 anni	Da 300 a 500 quote	Possono essere applicate tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2 D.Lgs 231/01 per una durata non superiore a sei mesi	Possibile applicazione sussistendone i presupposti  Art. 45 co. 3 D.Lgs. 231/01 "in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15"
<b>Art. 260, co. 2</b> Comportamenti di cui all'art. 260, co.1," se si tratta di <u>rifiuti ad alta radioattività</u> "	Chiunque	Reclusione da 3 a 8 anni	Da 400 a 800 quote		

Reato presupposto	Autore	Sanzioni a carico della persona fisica	Sanzione Amministrativa Pecuniaria (Valore quota da € 258 a €1.549)	Sanzioni interdittive	Misure cautelari interdittive
<b>Art. 25 undecies co. 2 lett. g)</b> <b>Reati di cui all'art. 260 bis D.Lgs. 152/2006 (sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</b>					
<b>Art. 260 bis, co. 6</b> "colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.. chi Inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti".	Colui  Chi	Reclusione fino a 2 anni (pena di cui all'art 483 c.p.)			
<b>Art. 260 bis,co. 7 secondo periodo</b> " il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei <u>rifiuti pericolosi</u> con la copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti"...	Trasportatore	Reclusione fino a 2 anni (pena di cui all'art. 483 c.p.)	Da 150 a 250 quote	Non previste	Non applicabili Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01
<b>Art. 260 bis, co. 7 terzo periodo</b> " colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura e sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati"	Colui	Reclusione fino a 2 anni (pena di cui all'art. 483 c.p.)			
<b>Art. 260 bis, co. 7 terzo periodo</b>	Trasportatore	Reclusione			

<i>“ colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura e sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati”</i>		da 2 mesi ad 1 anno (pena di cui agli artt. 477 e 482 c.p.)			
<b>Art 260 bis,co. 8 secondo periodo</b> il trasportatore che accompagna il trasporto di “rifiuti pericolosi” con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata	Trasportatore	Aumento fino a 1/3 della reclusione da 2 mesi a 1 anno (pena di cui agli artt. 477 e 482 c.p.)	Da 200 a 300 quote	Non previste	Non applicabili Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01

## **TUTELA DELL'ARIA**

**Parte V D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale**

Reato presupposto	Autore	Sanzioni a carico della persona fisica	Sanzione Amministrativa Pecuniaria (Valore quota da € 258 a €1.549)	Sanzioni interdittive	Misure cautelari interdittive
<b>Art. 25 undecies co. 2 lett. h) D.Lgs. 231/01</b>					
<b>Reato di cui all'art. 279 D.Lgs. 152/2006 Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni</b>					
<b>Art. 279, co. 5</b> <i>“nei casi previsti dal co. 2 dell'art. 279 se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa”</i>	Chi	Sempre Arresto fino a 1 anno	Fino a 250 quote	Non previste	Non applicabili Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01

## **TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI**

**Legge 7 febbraio 1992 n. 150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione ... nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e incolumità pubblica**

Reato presupposto	Autore	Sanzioni a carico della persona fisica	Sanzione Amministrativa Pecuniaria (Valore quota da € 258 a €1.549)	Sanzioni interdittive	Misure cautelari interdittive
<b>Art. 25 undecies co. 3 lett. a) D.Lgs. 231/01</b>					
<b>Reati di cui alla Legge 7 febbraio 1992 n. 150</b>					
<b>art. 1 co. 1 L 150/92</b> <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito ... chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</i> <b>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai</b>	Chiunque	Arresto da 3 mesi ad 1 anno e ammenda da € 7.746 a € 77.468	Fino a 250 quote	Non previste	Non applicabili Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01

<p>sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p><b>b)</b> omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p><b>c)</b> utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p><b>d)</b> trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p><b>e)</b> commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</p> <p><b>f)</b> detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p>					
<p><b>violazione degli art. 2 co. 1</b> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito ... chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p><b>a)</b> importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il</p>	<p>Chiunque</p>	<p>Arresto da 3 mesi ad 1 anno          ◦ Ammenda da €10.329 a €103.291</p>	<p>Fino a 250 quote</p>	<p>Non previste</p>	<p>Non applicabili          Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01</p>

<p>prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p><b>b)</b> omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p><b>c)</b> utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p><b>d)</b> trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p><b>e)</b> commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p><b>f)</b> detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione”</p>					
<p><b>art. 2, co. 2 L.150/92</b>  “ in caso di recidiva” nei comportamenti di cui al comma 1 dell’art. 2</p>	<p>Chiunque</p>	<p>Arresto da 3 mesi ad 1 anno e ammenda da € 10.329 a € 103.291</p> <p>Qualora il reato suddetto</p>	<p>Fino a 250 quote</p>	<p>Non previste</p>	<p>Non applicabili Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01</p>

		viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.			
<b>art. 6 ,co. 4 L 150/92</b> " chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1" dell'art. 6 (fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica)	Chiunque	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 7.746 a € 103.291	Fino a 250 quote	Non previste	Non applicabili Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01
<b>Art. 25 undecies co. 3 lett. b) D.Lgs. 231/01</b> <b>Reati di cui alla Legge 7 febbraio 1992 n. 150</b>					
<b>art. 1, co. 2</b> " in caso di recidiva "nei comportamenti di cui al comma 1 dell'art. 1		Arresto da 3 mesi a 2 anni e ammenda da € 10.329 a € 103.291 Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.	Da 150 a 250 quote	Non previste	Non applicabili Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01

Va a questo punto premesso che il comma 3, lett. c) dell'art. 25 undecies contiene una evidente imprecisione nell'espresso riferimento ai "reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992", in quanto detto art. 3 bis non richiama reati previsti dal codice penale, bensì condotte previste dal Regolamento CE n. 338/1997 art. 16, par. 1, per le quali dispone l'applicazione di sanzioni previste dal codice penale.

L'Art. 3-bis co. 1 L. 150/1992 dispone, infatti: "Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale."

Siffatto riferimento alle sanzioni del codice penale è effettuato genericamente, con recapito ad un intero capo del codice, per cui dovrà interpretarsi quali siano gli articoli del codice penale e, quindi, le sanzioni applicabili alle singole fattispecie delittuose indicate nel Reg. 338/1997, per poi individuare la relativa sanzione a carico dell'ente.

Raffrontando le condotte di cui al richiamato art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), l) Reg. CE 338/1997 con le norme di cui al libro II, Titolo VII, capo III del Codice Penale, proponiamo come primo indirizzo una nostra interpretazione che riteniamo più semplice in merito alle fattispecie reato presupposto relative ed alle sanzioni applicabili agli enti, allertando che in relazione a ciascuna condotta concreta potrebbe doversi pervenire ad una diversa interpretazione.

Reato presupposto	Autore	Sanzioni a carico della persona fisica	Sanzione Amministrativa Pecuniaria (Valore quota da € 258 a €1.549)	Sanzioni interdittive	Misure cautelari interdittive
<p><b>Art. 25 undecies co. 3 lett. c) D.Lgs. 231/01</b>  <b>Reati del c.p. richiamati all'art. 3bis co. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150</b></p> <p><b>Art. 16, par. 1 del Regolamento della comunità Europea 09/12/1996 n. 338/97</b>  <i>Regolamento del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.</i></p>					
lett. a) <i>“introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa ... con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati,”</i>	Chiunque	<p>Vertendosi in ipotesi di “uso di atto falso” le sanzioni penali applicabili alla persona fisica possono essere individuate in quelle previste all'art. 489 c.p., le quali variano notevolmente a seconda delle singole numerose fattispecie di falsificazione dell'atto che viene utilizzato.</p> <p>A seconda dei casi la pena massima potrà risultare inferiore all'anno o, via via crescendo, persino superiore ai cinque anni per le ipotesi più gravi</p>	<p>n. 1 in caso di reato con pena non superiore nel massimo a 1 anno di reclusione: sanzione pecuniaria fino a 250 quote</p> <p>n. 2 in caso di reato con pena non superiore nel massimo a 2 anni di reclusione: sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote</p> <p>n. 3 in caso di reato con pena non superiore nel massimo a 3 anni di reclusione: sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote</p> <p>n. 4 in caso di reato con pena superiore nel massimo a 3 anni di reclusione: sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote</p>	Non previste	Non applicabili Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01
lett. c) <i>“falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni</i>	Chiunque	Riteniamo possa	sanzione pecuniaria da	Non previste	Non applicabili

<i>scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;”</i>		applicarsi la pena di cui all'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), reclusione fino a 2 anni	150 a 250 quote		Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01
lett. d) <i>“uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;”</i>	Chiunque	Vertendosi in ipotesi di “uso di atto falso” le sanzioni penali applicabili alla persona fisica possono essere individuate in quelle previste all'art. 489 c.p., le quali variano notevolmente a seconda delle singole numerose fattispecie di falsificazione dell'atto che viene utilizzato.  A seconda dei casi la pena massima potrà risultare inferiore all'anno o, via via crescendo, persino superiore ai cinque anni per le ipotesi più gravi	n. 1 in caso di reato con pena non superiore nel massimo a 1 anno di reclusione: sanzione pecuniaria fino a 250 quote  n. 2 in caso di reato con pena non superiore nel massimo a 2 anni di reclusione: sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote  n. 3 in caso di reato con pena non superiore nel massimo a 3 anni di reclusione: sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote  n. 4 in caso di reato con pena superiore nel massimo a 3 anni di reclusione: sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote	Non previste	Non applicabili Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01
lett. e) <i>“omessa o falsa notifica all'importazione;”</i>	Chiunque	Riteniamo possa applicarsi la pena di cui all'art. 484 c.p. (falsità in registri e notificazioni),	sanzione pecuniaria fino a 250 quote	Non previste	Non applicabili Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01

		reclusione fino a 6 mesi o multa fino a € 309			
lett. l) <i>“falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;”</i>	Chiunque	A tale più generica condotta potranno essere applicate, a seconda del tipo di falsità e dell'autore della stessa, le sanzioni più varie previste dagli artt. 477, 478, 480, 481, 482, 487, 488 c.p.	<p>n. 1 in caso di reato con pena non superiore nel massimo a 1 anno di reclusione: sanzione pecuniaria fino a 250 quote</p> <p>n. 2 in caso di reato con pena non superiore nel massimo a 2 anni di reclusione: sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote</p> <p>n. 3 in caso di reato con pena non superiore nel massimo a 3 anni di reclusione: sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote</p> <p>n. 4 in caso di reato con pena superiore nel massimo a 3 anni di reclusione: sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote</p>	Non previste	Non applicabili Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01

Per concludere l'ipotesi espressa nello schema sopra riportato evidenziamo che data la vastità delle singole condotte ipotizzabili con relative diverse sanzioni penali, un quadro dettagliato delle sanzioni ex D.Lgs. 231/01 applicabili a ciascuna ipotesi non può che essere rimandato all'esame di ogni caso pratico.

Occorre qui precisare che, stante il richiamo contenuto all'art. 3bis Legge 150/92 all'intero Capo III del Titolo VII del Libro II del codice penale nel quale sono inseriti anche gli artt. 491bis e 492, qualora il falso dovesse, nel caso concreto, concernere i documenti informatici o le *“copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti”* potranno ritenersi comunque realizzati i reati sopra richiamati.

Inoltre si precisa che ai sensi dell'art. 493 c.p. le fattispecie di falso commesso da pubblico ufficiale e relative sanzioni si applicano anche a pubblici impiegati e incaricati di pubblico servizio.

Non abbiamo qui considerato le sanzioni, pur previste nel richiamato capo del codice penale, di cui agli artt. 476 e 479 c.p. relative alle falsità materiali ed ideologiche in atto pubblico, poiché riteniamo che le falsità di indicate nel Reg. 338/1997, espressamente riferite a certificati e licenze, siano più correttamente riconducibili alle fattispecie specifiche di cui agli artt. 477 e 480 c.p. Riteniamo altresì estranee alle condotte in esame le fattispecie concernenti falsità in scritture ed atti privati (artt. 485 e 486 c.p.).



## TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE

Legge 28 dicembre 1993 n. 549 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Reato presupposto	Autore	Sanzioni a carico della persona fisica	Sanzione Amministrativa Pecuniaria (Valore quota da € 258 a €1.549)	Sanzioni interdittive	Misure cautelari interdittive
<b>Art. 25 undecies co. 4 D.Lgs. 231/01</b> <b>art. 3 co. 6 L 549/93</b> " chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo" (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)	Chiunque	Arresto fino a 2 anni e ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito	Da 150 a 250 quote	Non previste	Non applicabili Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01

### Art. 3, Legge 549/93

"1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente ... .."

**INQUINAMENTO PROVOCATO DA NAVI**

**D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202** Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

Reato presupposto	Autore	Sanzioni a carico della persona fisica	Sanzione Amministrativa Pecuniaria (Valore quota da € 258 a €1.549)	Sanzioni interdittive	Misure cautelari interdittive
<p><b>Art. 25 undecies co. 5, lett a) D.Lgs. 231/01</b>  <b>art. 9, co. 1 (Inquinamento colposo)</b>  <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante di una nave battente qualsiasi bandiera nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione che violano per colpa le disposizioni dell’art. 4 D.Lgs. 202/2007 (“Fatto salvo quanto previsto all’articolo 5, nelle aree di cui all’articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.”)</i></p>	<p>Comandante di una nave battente qualsiasi bandiera</p> <p>Equipaggio Proprietario della nave Armatore della nave Nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione</p>	<p>Ammenda da € 10.000 a € 30.000</p>	<p>Fino a 250 quote</p>	<p>Non previste</p>	<p>Non applicabili Art. 46, co. 2 D.Lgs. 231/01</p>
<p><b>Art. 25 undecies co. 5, lett b) D.Lgs. 231/01</b>  <b>art. 8, co. 1 (inquinamento doloso)</b>  <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il comandante di una nave battente qualsiasi bandiera nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro consenso, che dolosamente violano le disposizioni dell’art. 4 D.Lgs. 202/2007 (“Fatto salvo quanto previsto all’articolo 5, nelle aree di cui all’articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.”)</i></p>	<p>Comandante di una nave battente qualsiasi bandiera</p> <p>Equipaggio Proprietario della nave Armatore della nave Nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso</p>	<p>Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da € 10.000 a € 50.000</p>	<p>Da 150 a 250 quote</p>	<p>Possono essere applicate tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D.Lgs 231/01 per una durata non superiore a sei mesi</p>	<p>Possibile applicazione sussistendone i presupposti</p> <p>Art. 45 co. 3 D.Lgs. 231/01 <i>“in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell’articolo 15”</i></p>
<p><b>Art. 25 undecies co. 5, lett b) D.Lgs. 231/01</b>  <b>art. 9, co. 2</b></p>	<p>Comandante di una nave battente</p>	<p>Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da</p>	<p>Da 150 a 250 quote</p>	<p>Possono essere applicate</p>	<p>Possibile applicazione sussistendone</p>

<p><b>(inquinamento colposo)</b>  <i>“Se la violazione di cui al comma 1 (“...divieto di scarico delle sostanze inquinanti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree individuate all’articolo 3, comma 1”) causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste”...</i></p>	<p>qualsiasi bandiera</p> <p>Equipaggio  Proprietario della nave  Armatore della nave  Nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione</p>	<p>€ 10.000 a € 30.000</p>		<p>tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D.Lgs 231/01 per una durata non superiore a sei mesi</p>	<p>i presupposti</p> <p>Art. 45 co. 3 D.Lgs. 231/01 <i>“in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell’articolo 15”</i></p>
<p><b>Art. 25 undecies co. 5, lett c) D.Lgs. 231/01 art. 8, co. 2 (inquinamento doloso)</b>  <i>“Se la violazione di cui al comma 1 (“...divieto di scarico delle sostanze inquinanti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree individuate all’articolo 3, comma 1”) causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste”</i></p>	<p>Comandante di una nave battente qualsiasi bandiera</p> <p>Equipaggio  Proprietario della nave  Armatore della nave  Nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso</p>	<p>Arresto da 1 a 3 anni e ammenda da € 10.000 a € 80.000</p>	<p>Da 200 a 300 quote</p>	<p>Possono essere applicate tutte le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 co. 2 D.Lgs 231/01 per una durata non superiore a sei mesi</p>	

**Art. 25 undecies co. 8 D.Lgs. 231/01** dispone che *“se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati”* di cui all’art. 260 del D.Lgs 152/2006 e all’art. 8 del D.Lgs 202/2007 *“si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dell’esercizio dell’attività”* ai sensi dell’art. 16 co. 3 D.Lgs 231/01, con conseguente non applicazione delle disposizioni previste dall’art. 17 D.Lgs. 231/01 che prevede l’inapplicabilità delle sanzioni interdittive in caso di riparazione delle conseguenze del reato.

**Art. 25 undecies co. 7 D.Lgs. 231/01** prevede l’applicazione di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01 - a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi - per una durata non superiore a 6 mesi con recapito solo ad alcune fattispecie di reato, come evidenziato negli schemi che precede.

**Franco Tosello, con la collaborazione di Anna Di Lorenzo e Alberto Tenca avvocati penalisti**  
**STUDIO LEGALE ASSOCIATO TOSELLO & PARTNERS -PADOVA-**  
[www.studiolegaletosello.it](http://www.studiolegaletosello.it)  
[avvocati@studiolegaletosello.it](mailto:avvocati@studiolegaletosello.it)

*L’elaborato sopra esteso è un prodotto intellettuale e tutti i diritti sono riservati allo Studio Legale Associato Tosello & Partners dal quale promana. E’ fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione e divulgazione anche parziale a terzi rispetto alle finalità per cui è stato elaborato ed altresì di qualsivoglia utilizzo per scopi estranei a quanto convenuto, salvo autorizzazione scritta.*